

**TRIBUNALE ROMA
14 DICEMBRE 1985**

PRESIDENTE EST.:

MUSCARÀ

IMPUTATO:

BARILE

**Ingiuria e diffamazione •
Stampa • Esercizio del diritto di
critica • Commento di una
sentenza • Reiterazione degli
addebiti ritenuti diffamatori •
Illiceità.**

*Integra il reato di diffamazione il fat-
to di chi, commentando una pronuncia*

*giudiziale, ribadisca, senza usare estre-
ma cautela, un addebito già ritenuto fal-
so nella precedente pronuncia.*

FATTO E DIRITTO. — Con querela presentata in data 18 luglio 1984 Giacinto Marco Pannella esponeva che in data 27 aprile 1984 sul quotidiano « La Repubblica » era stato pubblicato un articolo a firma del Prof. Paolo Barile dal titolo « Procedura civile e censura politica », nel quale si faceva riferimento ad alcune recenti pronunzie giudiziarie in materia di diffamazione a mezzo stampa e, in particolare, ad una decisione del Tribunale civile di Roma che aveva condannato proprio « La Repubblica » al risarcimento della somma di lire 70 milioni per i danni causati alla reputazione dell'on. Pannella dalla pubblicazione di un articolo del giornalista Giorgio Rossi contenente affermazioni contrarie a verità e quindi diffamatorie.

Ricordava il querelante i fatti che avevano formato oggetto di quella vicenda giudiziaria: nel corso del rapimento dell'esponente democristiano Ciriaco De Mita le Brigate Rosse avevano fatto pervenire ad una emittente televisiva, vicina al partito radicale, la videoregistrazione dell'« interrogatorio » del Ciriaco.

I responsabili dell'emittente e del partito radicale avevano convocato una conferenza stampa, offrendo in visione il filmato ai giornalisti presenti. Nel corso di tale conferenza stampa il Pannella aveva dichiarato che, una volta conclu-

L'episodio del videotape del sequestro Cirillo (alcuni spezzoni del filmato raffigurante l'assessore napoletano sotto « processo proletario » fatti visionare alla stampa da parte di esponenti radicali cui era stata recapitata la « cassetta » registrata) continua ad arricchire le cronache giudiziarie: dopo la condanna del giornalista, del direttore e della società editrice del quotidiano « La Repubblica » (Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giur. It.*, 1985, I, 2, 13, con nota di M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*), è ora la volta di un illustre docente: il prof. Paolo Barile, autore (ironia della sorte) delle principali « voci » enciclopediche sulla libertà di manifestazione del pensiero, ad essere condannato per un articolo di aspra polemica nei confronti della sentenza del Tribunale civile, nel quale veniva ribadita l'accusa già ritenuta falsa da quel giudice.

In relazione alla reiterazione di notizie diffamatorie, si v. il caso deciso da Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, Ansaloni (in questa *Rivista*, 1985, 168, con nota di G. CORRIAS LUCENTE).

soi il rapimento — felicemente o tragicamente — l'emittente televisiva Telero-ma 56 avrebbe trasmesso ininterrottamente per 24 ore quella registrazione quale documento giornalistico sull'infamia dei metodi terroristici.

Nell'articolo pubblicato sulla « Repubblica » il Rossi aveva invece affermato, nella cronaca di quella conferenza stampa, che Pannella aveva ceduto al ricatto, trasmettendo il filmato.

Il Pannella aveva pertanto adito il Tribunale di Roma che aveva appunto condannato il Rossi e « La Repubblica ».

Nell'articolo del 27 aprile 1984 il Barile, commentando la sentenza, aveva reiterato l'accusa affermando tra l'altro: « La risposta di Pannella è in sostanza positiva, assecondando in tal modo la volontà delle B.R. Questo il fatto, il filmato fu trasmesso, tutto il resto è condimento ». Tali affermazioni inoltre erano precedute da considerazioni, non meno denigratorie, relativamente al fatto che il Pannella aveva approfittato di una bizzarra giurisprudenza per iniziare direttamente un'azione civile senza agire preventivamente in sede penale.

Tutto ciò premesso il Pannella dichiarava di querelarsi nei confronti del Paolo Barile.

Il Barile, nonché Scalfari Eugenio nella qualità di direttore responsabile de « La Repubblica », venivano quindi citati con rito direttissimo al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato come in rubrica loro ascritto.

Nel corso del procedimento il Pannella si costituiva parte civile; veniva acquisita varia documentazione; all'odierna udienza il Barile rendeva l'interrogatorio. Assumeva l'imputato che l'occasione dell'articolo era stata data dall'esame dei conflitti all'epoca scoppiati tra magistratura e stampa; si era limitato ad esporre il fatto in questione nei termini in cui lo aveva appreso dai giornali e dalla sentenza; la diffusione data al filmato nel corso della conferenza stampa dei radicali era stata la massima che si poteva ottenere come risulta dal risalto che ne aveva dato la stampa il giorno successivo. Aveva inteso dire che l'on. Pannella non aveva trasmesso per assecondare le B.R. ma che le B.R., grazie alla trasmissione, erano state obiettivamente assecondate. Aveva scritto che le

B.R. avevano fatto pervenire il videotape al dichiarato scopo di iniziare una trattativa in quanto riteneva di aver appreso la notizia su articoli pubblicati dalla stampa. La frase dell'articolo « La risposta di Pannella è in sostanza positiva... » era da riferirsi all'invito delle B.R. a trasmettere il filmato. Chiariva infine i motivi della sua critica alla « bizzarra giurisprudenza ».

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il rappresentante della parte civile formulava le sue conclusioni chiedendo la condanna degli imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, con la concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva, nonché al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 legge sulla stampa; il P.M. ed il difensore concludevano come riportato in verbale.

* * *

Rileva il Tribunale che l'argomento base dell'articolo redatto dal Barile è costituito dalla considerazione dei contrasti tra magistratura e stampa; l'articolo non affronta il problema in termini generali ma prospetta una serie di episodi specifici con particolare risalto a quello relativo alla sentenza del Tribunale civile di Roma.

È subito da osservare che la doglianza del querelante, doglianza certamente di tono minore, relativa alle osservazioni fatte dal Barile circa la « bizzarra giurisprudenza » e circa il comportamento conseguente del Pannella, appare infondata.

Invero, a prescindere dall'esattezza o meno, sul piano giuridico, dei rilievi formulati dal Barile — problema questo la cui soluzione non appare di rilievo in questa sede —, è di tutta evidenza che l'imputato ha qui esercitato un ben lecito diritto di critica a quell'orientamento giurisprudenziale. Che abbia poi indicato il Pannella come colui che « prende la palla al balzo » approfittando di quella « bizzarra giurisprudenza » è fatto che non può assolutamente ritenersi lesivo della reputazione del querelante in quanto si risolve nell'attribuzione di una condotta rimasta nell'ambito del lecito. In definitiva si offre al lettore l'immagine di un Pannella abile a percepire le in-

interpretazioni giurisprudenziali e a districarsi nell'ambito delle norme procedurali. Questo certo non può ledere l'onorabilità del querelante perché nel consesso sociale nessun disvalore viene riservato a comportamenti di tal fatta.

A ben diverse conclusioni conduce invece l'esame dell'ulteriore parte dell'articolo redatto dal Barile.

Osserva anzitutto il Tribunale che presupposto essenziale dell'esercizio del diritto di critica giornalistica è un'informazione corretta e veritiera, ciò allo scopo di porre il lettore in condizione di formulare il proprio giudizio relativo a certi accadimenti in maniera indipendente da quel che poi potrà essere il commento del giornalista nell'esercizio del diritto di critica. È evidente che non sussisterà la necessità di una tale informazione quando il fatto sia da ritenersi notorio.

Nella fattispecie le censure mosse dal Barile alla sentenza del Tribunale civile e, conseguentemente, al comportamento tenuto dal Pannella nella vicenda della videocassetta, difettano proprio del presupposto della corretta informazione.

La motivazione della sentenza del Tribunale civile di Roma è estremamente chiara: ravvisa l'illiceità dell'articolo redatto dal Rossi nel travisamento dei fatti, nell'aver cioè il Rossi reso una cronaca contraria al vero là dove in particolare afferma: « Pannella ha praticamente invitato i compagni assassini ad avanzare le loro richieste perché una trattativa sia possibile, dando il via alla trattativa stessa con la promessa di diffondere a ripetizione tutto il filmato dopo la liberazione o la morte di Cirillo ».

Il Tribunale civile ha escluso che nel discorso pronunciato da Pannella durante la conferenza stampa potessero ravvisarsi accenni ad una possibile trattativa (così motiva il Tribunale: « Si legge e si percepisce immediatamente che non di una promessa si tratta, non di un corrispettivo per intavolare una trattativa, ma semmai di una minaccia... »). Il Tribunale ha pure evidenziato che « La frase scritta dal Rossi invece non dà conto di tutto ciò ed attribuisce a Pannella una volontà del tutto diversa da quella in effetti manifestata, additandolo come colui che vuole trattare con i terroristi... ».

Il Tribunale civile esclude pertanto espressamente la ricorrenza del diritto di

critica da parte del Rossi in quanto tale diritto « incontra l'invalidabile limite della verità dei fatti ».

Il Barile nel sottoporre a critica la sentenza del Tribunale civile sostiene che « il Tribunale ha, senza accorgersene, censurato non già chi ha trasmesso una notizia falsa, ma chi ha espresso un commento politico ad un atteggiamento di un uomo politico. La violazione da parte del Tribunale, ancora una volta, della libertà di espressione del pensiero politico non potrebbe essere più palese... ».

Rileva il Tribunale che l'affermazione del Barile non appare esatta in quanto proprio la falsità della notizia è stata posta a base del convincimento del Giudice civile, questi avendo ritenuto che nessun elemento di fatto poteva confortare l'affermazione del Rossi circa l'invito rivolto dal Pannella ai terroristi per una trattativa.

Assumere quindi, come sostiene il Barile, che ancora una volta con la sentenza si sarebbe perpetrata una palese violazione della libertà di espressione del pensiero politico e non rendere edotto il lettore, sia pure sommariamente, di quanto invece il Tribunale civile aveva ampiamente motivato circa la falsità della notizia, appare al Collegio comportamento non confacente ad una corretta informazione.

Che se poi il Barile riteneva che il convincimento del Tribunale civile circa la falsità della notizia (la notizia essendo: Pannella dà il via alla trattativa) fosse dovuto ad un equivoco d'interpretazione di quanto scritto dal Rossi avendo questi espresso un giudizio personale, non censurabile, e non invece, come ritenuto dal Tribunale, rappresentato una realtà inesistente, bene, in tal caso, il Barile avrebbe dovuto chiarire la sua critica e non affermare che il Tribunale « senza accorgersene » era caduto in quell'equivoco.

Invero dalla motivazione emerge che il Tribunale ben « si era accorto » del problema e, sia pure sinteticamente, aveva respinto la tesi difensiva del commento politico (si legge nella motivazione: « Nemmeno potrebbe giustificare l'articolaista l'uso dell'avverbio "praticamente" come se si trattasse di una interpretazione e non di cronaca di fatti... »).

Peraltro il Collegio osserva che l'interpretazione della sentenza del Tribunale civile, quale fornita dal Barile al lettore, non comporterebbe certamente alcuna censura penalmente rilevante perché espressione, del tutto legittima, del diritto di critica, priva altresì di contenuto lesivo della reputazione del querelante.

Se dunque il Barile a questo si fosse limitato o se anche avesse ribadito, esponendo il fatto critico nella sua completa realtà, che, a suo avviso, il comportamento del Pannella, nella vicenda della videocassetta, aveva sostanzialmente aperto la porta alla trattativa con le B.R., il Tribunale non avrebbe avuto dubbi a riconoscere la liceità della sua condotta.

Questo Tribunale, occupandosi di episodio singolarmente analogo (conferenza stampa del partito radicale nel corso della quale era stato diffuso un comunicato delle B.R. relativo al sequestro del giudice D'Urso) oggetto di procedimento per diffamazione iniziato dietro querela anche del Pannella, pervenire all'assoluzione degli imputati — i quali avevano definito i radicali amici e fiancheggiatori delle B.R. — osservando che quel giudizio, particolarmente negativo, era comunque da ritenersi legittima estrinsecazione del diritto di manifestazione del pensiero in quanto, oltre che evidente espressione di una valutazione di contenuto essenzialmente politico, era correlato ad una corretta esposizione dei fatti (Trib. Roma, Sez. IV, 23 febbraio 1985, Mennella).

Nella fattispecie dunque se il Barile avesse scritto: Pannella ha fatto questo; questo significa aprire la trattativa con le B.R. e se il fatto attribuito al Pannella fosse stato vero, quantomeno nei connotati essenziali, il Pannella non avrebbe diritto di lamentarsi. Barile avrebbe infatti esercitato il diritto di critica; il lettore compiutamente informato del fatto, sarebbe stato in grado di valutare egli stesso il comportamento del Pannella e di esprimere il suo giudizio.

Ma è proprio la verità del fatto che non appare sussistere in relazione ad una affermazione contenuta nell'articolo: le B.R. avevano inviato il videotape, invitando i radicali a trasmetterlo, « al dichiarato scopo di iniziare una trattativa ».

Al riguardo l'imputato, nel corso dell'interrogatorio dibattimentale, ha asse-

rito di aver appreso da articoli di stampa quella specifica dichiarata finalità perseguita dalle B.R.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo non risulta affatto comprovato.

Il Rossi, il quale aveva redatto l'articolo al momento della vicenda e non già, come il Barile, tre anni dopo, non ne fece affatto menzione che anzi implicitamente lo esclude nel momento in cui addebita al Pannella l'iniziativa della trattativa. Inoltre nel corso della conferenza stampa — il cui testo è acquisito agli atti — si menziona unicamente il fatto della consegna della videocassetta da parte di ignoti emissari delle B.R. alla emittente televisiva Teleroma 56 e lo stesso Pannella tiene anche a precisare che, a differenza del caso D'Urso dove le B.R. avevano formulato una richiesta precisa subordinando la liberazione dell'ostaggio alla pubblicazione di un loro comunicato, la situazione era ben diversa trattandosi soltanto di visionare un documento che era stato inviato senza alcuna pretesa.

Quando quindi il Barile scrive:

a) le B.R. invitano a trasmettere il videotape al dichiarato scopo di iniziare una trattativa;

b) la risposta di Pannella è positiva in quanto trasmette il filmato;

c) Pannella in tal modo asseconda la volontà delle B.R.:

non può il Barile stesso pretendere di giovare dello schermo protettivo del diritto di censura politica in quanto il sillogismo assolutamente stringente della sua prospettazione è inquinato dalla erroneità della prima premessa, non rispondente al vero.

Chi legge non ha dubbi: le B.R. volevano la trasmissione perché ciò costituisce inizio di trattativa; Pannella recepisce tale richiesta, trasmette il filmato; Pannella pertanto dà inizio alla trattativa.

In questo pertanto il Tribunale ritiene di cogliere l'aspetto diffamante dell'articolo dell'imputato il quale, proprio perché stava commentando quella sentenza che specificamente sul problema « trattativa » aveva censurato il comportamento del Rossi, avrebbe dovuto usare estrema cautela prima di ribadire quell'accusa introducendo a sostegno della sua argomentazione quell'elemento storico specifico — il dichiarato scopo delle B.R. — che, da un lato, non trovava ri-

scontro nella realtà e, d'altro lato, indirizzava univocamente il lettore verso il convincimento di un Pannella fautore della trattativa in asseccamento della volontà delle B.R.

Per quanto poi concerne il carattere diffamatorio dell'attribuzione al Pannella della volontà di instaurare una trattativa con le B.R. è appena il caso di ricordare che finalità precipua di tale organizzazione terroristica, nel corso della gestione dei più clamorosi e drammatici sequestri di persona da essa attuati, fu proprio quella della trattativa con le forze di governo, o comunque politiche, allo scopo di conseguire quel riconoscimento che avrebbe costituito una legittimazione di fatto di un loro potere alternativo nell'ambito sociale.

Indubbiamente diffamante è pertanto attribuire comportamenti che una tale finalità concorressero a realizzare.

D'altra parte la difesa dell'imputato nulla ha ritenuto di osservare al riguardo.

Al Barile possono concedersi le attenuanti generiche, data l'incensuratezza, da valutare prevalenti sulle aggravanti. Pena di giustizia appare quella di lire 200.000 di multa (300.000, 62bis = 200.000). Presumendosi il ravvedimento può concedersi il beneficio della sospensione.

Il Barile deve altresì essere condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. La richiesta di concessione della provvisoria deve essere respinta in difetto di prova circa l'entità anche parziale dei danni.

Deve essere anche respinta, per difetto di legittimazione a proporla, l'istanza, formulata nelle conclusioni, di condanna al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa.

Tale articolo invero prevede che sia la persona offesa ad avanzare la richiesta; nella fattispecie tale richiesta è stata avanzata dal procuratore speciale della persona offesa.

Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. pen. il compimento di un atto del procedimento penale a mezzo di procuratore speciale è consentito soltanto nei casi espressamente previsti. Tale previsione sussiste (art. 93 cod. proc. pen.) per la costituzione di parte civile; non sussiste per la

richiesta di somma a titolo di riparazione pecuniaria quale prevista dal citato art. 12.

Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Scalfari Eugenio per difetto di querela.

La querela del Pannella è specificamente ed unicamente proposta nei confronti del Barile.

A carico dello Scalfari è stata elevata imputazione ai sensi dell'art. 57 cod. pen. che configura un reato autonomo punibile a titolo di colpa, sì che non può trovare applicazione il principio d'estensibilità della querela, sancito dall'art. 123 cod. pen. il quale presuppone il concorso o la cooperazione di più persone in un unico reato. Come eccezione a tale interpretazione sembra porsi il disposto dell'art. 58-bis cod. pen. secondo il quale, in ogni caso, la querela proposta contro il direttore ha effetto nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso. Peraltro tale articolo non prevede l'opposta evenienza (cioè estensione al direttore della querela proposta contro l'autore della pubblicazione).

Deve essere disposta la pubblicazione della sentenza per una sola volta e per estratto sul quotidiano « La Repubblica ».